

Comune di Poggiomarino

N° 0011110

04-05-2020 - 11:35 - Ingresso



2333B2XK61D



COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE CIMITERO

Piazza De Marinis - Tel. 081.8658221 - fax 081.8658250

Prot. n. _____ del 04/05/2020

ORDINANZA N° 69 del 04/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI APERTURA CIMITERO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la disposizione del Responsabile del Cimitero, di chiusura del Cimitero Comunale durante il periodo di emergenza COVID-19;

Visti:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data in entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusità e gravità a livello globale;

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il D.P.C.M. 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista la circolare in data 1 aprile 2020 n. 0011285-01/04/2020-DGPRE – del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, che contiene indicazioni operative volte a impedire le occasioni di contagio dovute all'assembramento di visitatori dei cimiteri oltre a norme igienico-sanitarie riguardanti le attività funebri e di cremazione;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020 sull'applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 - quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre;

Visto le "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo - Fase 2" pubblicate in data 2 maggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa la possibilità di omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 maggio 2020 sulle Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamato il comma 5, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Ritenuto, pertanto, che è possibile contemplare l'esigenza primaria e ineludibile della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità di culto nonchè, a partire dal 6 maggio 2020 le cerimonie funebri nei limiti di quanto consentiti dai citati DPCM;

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/00;

Visti

- il T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali n°267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020

O R D I N A

con decorrenza dal 5 maggio 2020, con le prescrizioni di seguito indicate e fino a revoca della presente ordinanza, per le sole finalità di culto, l'accesso al Cimitero Comunale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- tutti i giorni escluso la domenica, secondo il seguente orario:
 - o Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:00 alle 13:00;
 - o Martedì e Giovedì dalle 8:00 alle 17:30;
 - o Sabato dalle 8:00 alle 13:00;
- evitando assembramenti di persone e mantenendo la distanza tra loro di almeno un metro, e per evitare l'eccessivo affollamento, l'accesso sarà contingentato in ragione di n. 100 persone;
- indossare dispositivi di protezione individuali con l'uso di mascherine e guanti, garantendo;
- sono consentite le sole cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel caso in cui vanga celebrata la messa, deve essere evitato il contatto fisico come ad esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate;

e in ogni caso è vietato l'accesso al Cimitero con autovetture e/o veicoli di qualsiasi genere.

A V V E R T E

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;

- che il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- che a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli;
- che in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Aniello Annunziata - Responsabile del Settore Cimitero del Comune di Poggiomarino;
- che salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, come previsto dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line, nell'apposita sezione, di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica:

- al sig. Prefetto di Napoli;
- al presidente della Regione Campania;
- Al Responsabile ASL Na 3 SUD - UOPC Dipartimento di Prevenzione;
- Alle Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale);
- agli Uffici competenti del Comune di Poggiomarino,
- al Gruppo Protezione Civile del Comune di Poggiomarino.
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito dell'Ente.



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carolina Iovino
D.ssa Carolina Iovino